

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

**22551-2018**

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'  
CIVILE

R.G.N. 2593/2016

Cron. 22551

Rep. C.I.

Ud. 13/03/2018

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO OLIVIERI - Presidente -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -

Dott. SALVATORE SAIJA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 2593-2016 proposto da:

CECCHERINI LORIS, GALLORINI ILARIA, ARIA SRL IN  
LIQUIDAZIONE in persona del suo rappresentante  
legale, Liquidatore Unico LORIS CECCHERINI,  
elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA  
VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI  
ARIETA, che li rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato GIAN FRANCO RICCI ALBERGOTTI giusta  
procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

2018

822

BANCA TOSCANA SPA, MONTE DEI PASCHI DI SIENA,  
COZZOLINO FRANCESCO, PAGLIUCA EDOARDO, ULIVARI  
GIGLIOLA;

**- intimati -**

Nonché da:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA quale successore di BANCA  
TOSCANA SPA in persona di GIOVANNI AMETRANO nella  
qualità di Direttore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio  
dell'avvocato MASSIMO MANNOCCHI, rappresentato e  
difeso dall'avvocato PAOLO ENRICO AMMIRATI giusta  
procura speciale in calce al controricorso e ricorso  
incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

CECCHERINI LORIS, GALLORINI ILARIA, ARIA SRL IN  
LIQUIDAZIONE in persona del suo rappresentante  
legale, Liquidatore Unico LORIS CECCHERINI,  
elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA  
VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI  
ARIETA, che li rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato GIAN FRANCO RICCI ALBERGOTTI giusta  
procura speciale a margine del controricorso;

**- controricorrenti all'incidentale -**

**nonché contro**

GALLORINI ILARIA, CECCHERINI LORIS, ARIA SRL IN

LIQUIDAZIONE;

- intimati -


avverso la sentenza n. 1186/2015 della CORTE  
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO  
D'ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso  
incidentale;

udito l'Avvocato GIANFRANCO RICCI ALBERGOTTI;

udito l'Avvocato VITTORIA PAOLINI per delega;



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Aria s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Arezzo la Banca Toscana s.p.a., il proprio ex dipendente Francesco Cozzolino e i funzionari della banca Carlo Cortigiani ed Edoardo Pagliuca, chiedendone la condanna in solido o secondo le rispettive responsabilità al risarcimento del danno, quantificato in euro 1.076.809, subito a causa di condotte fraudolente poste in essere dal Cozzolino (che per gli stessi fatti, qualificati quali truffa e appropriazione indebita aggravata, ha patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) con la connivenza dei funzionari bancari.


La Banca Toscana s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e formulando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di euro 549.153,43, costituente il saldo passivo dell'estratto del conto corrente della Aria s.r.l. Chiamava in causa Loris Ceccherini e Ilaria Gallorini, fideiussori della Aria s.r.l. e chiedeva di essere manlevata dal Cozzolino di quanto fosse eventualmente condannata a pagare alla società attrice.

Il Tribunale di Arezzo, pur riconoscendo la responsabilità del Cozzolino e della Banca Toscana s.p.a. nei confronti della Aria s.r.l., respingeva la domanda di quest'ultima ritenendola priva di prova nel *quantum*.

Respingeva altresì la domanda riconvenzionale della Banca Toscana s.p.a., stante la condotta negligente della stessa nella gestione del rapporto con la Aria s.r.l.

La sentenza veniva appellata dalla Banca Toscana s.p.a. La Aria s.r.l. proponeva appello incidentale. Si costituivano inoltre il Pagliuca, gli eredi del Cortigiani, il Ceccherini e la Gallorini.

La Corte d'appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, condannava il Cozzolino al pagamento, in favore della Aria s.r.l. della somma complessiva di euro 887.976,73; accoglieva la domanda risarcitoria della Aria s.r.l. nei confronti della Banca Toscana s.p.a. nei limiti dell'importo di euro 174.553,01, al cui pagamento l'istituto di credito veniva condannato in solido con il Cozzolino; riteneva dovuto alla Banca Toscana s.p.a. l'importo risultante dall'estratto del saldo di conto corrente (euro 538.362,58); disponeva la parziale compensazione fra le somme dovute dalla Aria s.r.l. e dai fideiussori alla Banca Toscana s.p.a. e quelle al cui pagamento veniva condannato l'istituto di credito.



Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, la Aria s.r.l., il Ceccherini e la Gallorini. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (succeduta alla Banca Toscana

s.p.a. per incorporazione) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi, al quale i ricorrenti hanno resistito, a loro volta, con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Partendo dal ricorso principale, con il primo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, individuato nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale risulterebbe che l'importo delle anticipazioni era pari ad euro 764.934,36, in luogo del ben minor importo ritenuto provato dalla corte d'appello.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Infatti, i ricorrenti non hanno riferito il contenuto della relazione peritale, né hanno indicato il punto del fascicolo di merito in cui essa sia rinvenibile. Quindi, ancor prima di ogni considerazione sul contenuto sostanziale del motivo (che in realtà tende a sollecitare la revisione di una valutazione rimessa al giudice di merito), occorre rilevare l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -


degli artt. 1832 e 2697 cod. civ. La censura si riferisce all'accertamento dell'importo dovuto alla banca a titolo di saldo conto. I ricorrenti osservano che non vi sarebbe alcuna prova dell'avvenuta trasmissione degli estratti conto ad essi clienti e che, pertanto, erroneamente sarebbe stata fatta applicazione dell'art. 1832 cod. civ.

In realtà, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla valenza probatoria privilegiata dell'estratto conto trasmesso al correntista e non contestato. La corte territoriale si limita ad affermare che, «in base all'estratto conto» la Aria s.r.l. risultava debitrice della Banca Toscana s.p.a. Risulta quindi chiaramente che i giudici di merito hanno inteso utilizzare l'estratto del conto corrente non come prova legale, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., bensì come elemento di prova prudentemente apprezzabile ex art. 116 cod. proc. civ.



Va dunque affermato il seguente principio:

“in materia di rapporti di conto corrente, se l'estratto conto prodotto dalla banca non risulta debitamente comunicato al correntista o dallo stesso è stato tempestivamente contestato, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., il documento perde il valore probatorio privilegiato previsto da tale norma, ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di



prova, a mente degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.”.

In applicazione di tale principio, il motivo è inammissibile, in quanto si basa sull'erronea convinzione che i giudici di merito abbiano utilizzato l'estratto conto come prova piena, ex art. 1832 cod. civ., anziché come elemento di prova libera.

3. Con il terzo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, individuato nella circostanza dell'omessa trasmissione degli estratti di conto corrente ai fini della decorrenza del termine di contestazione di cui all'art. 1832 cod. civ.

Il motivo nella sostanza ricalca il secondo, poggiando anch'esso sull'erroneo presupposto che la decisione della corte di merito sia fondata sulla valenza probatoria privilegiata dell'estratto conto non contestato prevista dall'art. 1832 cod. civ.

Una volta accertato che all'estratto di conto corrente è stato invece conferito il valore di una prova libera, il motivo deve essere respinto.

4. Con il quarto motivo si deduce nuovamente l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - degli artt. 1832 e 2697 cod. civ., questa volta in relazione alla posizione personale dei fideiussori Ceccherini e Gallorini.



Il fatto di cui si afferma l'omesso esame non è compiutamente indicato dai ricorrenti, che fanno confusamente riferimento alle intere risultanze istruttorie e a considerazioni di parte. *In parte qua* il motivo è dunque inammissibile per carenza del requisito di specificità previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Quanto alla violazione degli artt. 1832 e 2697 cod. civ., i ricorrenti rinviano a quanto dagli stessi esposto nel secondo motivo. Pertanto, per le medesime ragioni già illustrate trattando di quel motivo, se ne deve pronunciare l'inammissibilità.

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in quanto la cassazione della sentenza impugnata dovrà comportare la condanna della Banca al pagamento delle spese di lite del secondo grado.

L'infondatezza di tutti gli altri motivi, con il conseguente rigetto del ricorso, determina l'assorbimento della censura in esame.

6. Passando all'esame del ricorso incidentale proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 216 cod. civ.

La censura si risolve, in sostanza, in una articolata

analisi del materiale probatorio, del quale viene proposta una diversa interpretazione, in base alla quale la Banca e i suoi funzionari dovrebbero essere mandati esenti da qualsiasi responsabilità. Si tratta di censura inammissibile in questa sede, in quanto volta a sollecitare una ricostruzione alternativa in punto di fatto, mediante la rilettura delle risultanze istruttorie.

Questa Corte ha chiarito (Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, non massimata sul punto) che la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* in capo a una parte diversa da quella che ne era onerata sulla base della differenza fra fatti costituitivi ed eccezioni. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., invece, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, fermi restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ. Pertanto, non viola l'art. 115 cod. proc. civ. la decisione del giudice di merito che, nel valutare le



prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192). Tale attività valutativa, infatti, rientra fra i poteri riconosciuti al giudice di merito dall'art. 116 cod. proc. civ. (difatti rubricato «valutazione delle prove»), che si può assumere violato solamente quando i principi del libero convincimento e del prudente apprezzamento siano disattesi in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, venga valutata secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a un diverso regime (ancora Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193).

Quanto alla denunciata discrasia fra le somme indicate dal c.t.u. e quelle ritenute dalla corte d'appello, è sufficiente rilevare che lo scarto dipende dallo iato temporale fra l'epoca dell'accertamento compiuto dal consulente d'ufficio e la data alla quale è attualizzata la decisione impugnata.

7. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2394 e 2395 cod. civ. Costituisce oggetto di censura la *«motivazione davvero troppo sbrigativa e quasi apodittica»* con la quale la corte d'appello ha escluso la responsabilità, nei fatti di cui è causa, dell'amministratore della Aria s.r.l.

Anche in questo caso si tratta di censure di merito fondate esclusivamente sulla proposta di una diversa interpretazione del materiale probatorio.

8. In conclusione, devono essere dichiarati inammissibili sia il ricorso principale, sia quello incidentale.

Stante la reciprocità della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate fra le parti.

Sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte sia dei ricorrenti principali, sia del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del

ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Cosimo D'Arrigo



Il Presidente

Stefano Olivieri



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
25 SET. 2018

Oggi .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

